REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2001

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2002 che inizia il 1º luglio 2001.

(2) Per la ripartizione del contingente è opportuno applicare il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti «nuovi arrivati».

(3) È quindi opportuno assegnare agli importatori tradizionali il 70 % del contingente, ossia 37 100 tonnellate, proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1º luglio 1997 e il 30 giugno 2000. Talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.

(4) Nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre inoltre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 15 900 tonnellate, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità. La serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prove di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine, svolte nel periodo compreso tra il 1º luglio 1998 e il 30 giugno 2000.

(5) Nel 1999 le esportazioni di carni bovine provenienti dal Belgio sono state gravemente compromesse dalla controversia sulla diossina. Per le 15 900 tonnellate sopra menzionate si dovrà tener conto, nel definire i criteri di rendimento, della situazione delle esportazioni in Belgio.

(6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(7) Per evitare speculazioni occorre:

— escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1º giugno 2001 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine,

— fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,

— escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione, e

— limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

(8) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 [4].

(9) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [5], e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [6], modificato da ultimo dai regolamento (CE) n. 24/2001 [7].

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[3] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
[4] GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
[5] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
[6] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
[7] GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.

(10) Per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengano rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati. È necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche. L'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti.

(11) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0202 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunita, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, pari al 70 %, ossia 37 100 tonnellate, è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97 [1], (CE) n. 1142/98 [2], e (CE) n. 995/1999 [3] della Commissione.

   Tuttavia gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma a cui l'importatore avrebbe avuto diritto;

b) la seconda parte, pari al 30 %, ossia 15 900 tonnellate, ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 15 900 tonnellate è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

— importato una quantità di carni bovine pari almeno a 220 tonnellate nel periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 2000, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999, oppure

— esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 450 tonnellate nel corso dello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

In deroga alle disposizioni del secondo trattino, il periodo di esportazione per gli operatori stabiliti in Belgio e iscritti nel registro IVA in tale paese dal 1º luglio 1997 va dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1999.

3. Il quantitativo di 15 900 tonnellate di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1º giugno 2001 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è presentata anteriormente all'11 giugno 2001 all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 t di carni congelate disossate.

[1] GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.
[3] GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 25 giugno 2001:

— per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco dei richiedenti ammissibili recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato,

— per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'elenco dei richiedenti ammissibili, che rechi il nome e l'indirizzo degli stessi e i quantitativi richiesti e che indichi se sono state fomite prove dell'importazione o dell'esportazione.

3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 6 EUR/100 kg peso netto. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di titoli d'importazione.

2. Devono essere richiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Se la decisione della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

Articolo 7

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:

— nello Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda di diritti d'importazione,

— dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) nº 1080/2001]

— Frosset oksekød [Forordning (EF) nr. 1080/2001]

— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1080/2001)

— Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2001]

— Frozen meat of bovine animals [Regulation (EC) No 1080/2001]

— Viande bovine congelée [Règlement (CE) nº 1080/2001]

— Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1080/2001]

— Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1080/2001)

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.º 1080/2001]

— Jäädytettyä naudanlihaa (Asetus (EY) N:o 1080/2001)

— Fryst kött av nötkreatur (Förordning (EG) nr 1080/2001);

b) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.

Articolo 8

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio [1].

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

[1] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

4. La validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2002.

5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 EUR/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

6. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Telefax: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1080/2001

Numero d'ordine 09.4003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritto d'importazione

Data: ..... Periodo: .....

Numero del richiedente [1]	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativi importati			Totale
		1042/97	1142/98	995/1999	
	Totale				

Stato membro: ..... Numero di fax: .....

Numero di telefono: .....

[1] Numerazione continua.

ALLEGATO II

Telefax: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1080/2001

Numero d'ordine 09.4003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di diritti d'importazione

Data: …… Periodo: ……

Numero del richiedente (1)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Prova (2)	
			Importazione	Esportazione
	Totale			

Stato membro: …… Numero di fax: ……

Numero di telefono: ……

(1) Numerazione continua.
(2) Indicare se la prova è fondata sull'importazione o sull'esportazione.